



**N. 1881-A**

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE NESSA)**

**Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 2010**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2009**

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge concerne il Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia. Tale atto tende a modificare la vigente disciplina impositiva per il personale dipendente della Società Nazionale delle Ferrovie francesi in servizio alla stazione di Ventimiglia e il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato italiane in servizio a Modane. Esso godeva, di fatto, di una doppia esenzione e in virtù della nuova regolamentazione sarà posto su di un piano di parità.

Mediante il Protocollo si stabilisce infatti un criterio impositivo concorrente dello Stato di residenza e dello Stato della fonte. Pertanto, sia la Francia, in quanto Stato di residenza, che l'Italia, in quanto Stato della fonte, potranno tassare gli emolumenti percepiti dal personale delle Ferrovie dello Stato, fiscalmente residente in Francia, che presta servizio alla stazione di Modane e viceversa. In particolare, l'imposta italiana non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia, ma al beneficiario viene riconosciuto un diritto al credito d'imposta che

verrà imputato sull'imposta francese, fino a concorrenza della stessa, nella cui base imponibile i predetti emolumenti sono ricompresi, e lo stesso vale per l'imposta francese.

Quanto al disegno di legge, esso si compone delle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, oltre alla clausola di copertura finanziaria a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 170 del 1997, recante ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994. Si ricorda che l'articolo 3 del disegno di legge, riferito alla clausola di copertura, è stato emendato dalla Commissione conformemente alle indicazioni espresse nel parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della 5<sup>a</sup> Commissione.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

NESSA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

12 gennaio 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: VACCARI)

21 gennaio 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che i commi 1 e 2 dell'articolo 3 siano sostituiti dal seguente: «1. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 139.000 per l'anno 2010 e ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 77.000 per l'anno 2009 ed euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

**2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi**

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, **pari ad euro 139.000 per l'anno 2010 e ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

*Soppresso*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

**di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.**

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2. Identico.**

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*

